

L'APERTURA CON UNA MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 155 DEL 2006

Le imprese sociali potranno distribuire gli utili

Le imprese sociali potranno distribuire proporzionalmente utili ai soggetti (privati e pubblici) che partecipano al capitale di rischio, ma nel limite del 50% di quelli netti conseguiti.

Questa l'apertura prevista da uno degli emendamenti dei relatori alla «Legge di stabilità», che modificano la disciplina dell'impresa sociale, di cui al dlgs n. 155/2006.

Si ricorda che possono acquisire la qualifica d'impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, ai sensi dell'art. 1, del dlgs n. 155/2006 citato.

La legge istitutiva, nel disciplinarne forma, contenuti e obiettivi,

ha anche disposto (art. 3, dlgs n. 155/2006) che gli utili o gli avanzi di gestione devono essere destinati all'esercizio dell'attività prescritta statutariamente e che, a tale fine, resta vietata la distribuzione, anche nella forma indiretta.

Con gli emendamenti in commento si tende a ridefinire tale statuizione, con esclusione dalla novità per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le cooperative sociali, rendendo possibile

l'attribuzione degli utili realizzati a favore delle imprese private con finalità lucrative e delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, art. 2, dlgs n. 165/2001, nel limite del 50%.

Si ricorda che le imprese sociali possono essere partecipate da soggetti lucrativi o da enti pubblici come precedentemente identificati, purché gli stessi non esercitino il controllo o la direzione e il coordinamento della partecipata; di fatto, la partecipazione è ammessa ma in percentuale tale da non far realizzare una soggezione all'ente di natura commerciale.

Di conseguenza, viene anche proposta l'abrogazione della lett. b), dell'art. 5, dlgs n. 155/2006 che prescrive l'esplicitazione di una finalità lucrativa indicata nell'atto pubblico di costituzione del sog-

getto giuridico.

Con riferimento alle operazioni di natura straordinaria, l'art. 13 del medesimo decreto istitutivo dell'impresa sociale prescrive, allo stato attuale, che la trasformazione, la fusione e la scissione preservino l'assenza di lucro, mentre l'emendamento proposto sostituisce l'intero comma, non fa più riferimento a tutte queste operazioni, ma impone l'obbligo di perseguire le finalità di interesse generale (assistenza sociale, sanitaria, educazione, tutela dell'ambiente e quant'altro) solo per il cessionario, in caso di cessione di azienda e limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Tale modifica risulta logica poiché l'esecuzione di tali operazioni straordinarie è finalizzata esclusivamente a modificare il proprio status passando, nella maggior parte dei casi, da un'impresa non lucrativa a un ente con scopo di lucro, attraverso mutamenti eterogenei.

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata

OFFERTA DI PROVA
IL QUESITARIO
Consulta la banca dati
GRATIS fino a Natale
www.italiaoggi.it/quesitario

